

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 461 del 29 gennaio 2019

Ordinanza commissariale 7 giugno 2016, n.225 - Attuazione del punto 5 - presa d'atto di economie a valere sui contributi concessi ai comuni per la redazione del documento di piano organico

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Viste:

- l'ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, con la quale il Commissario Delegato ha provveduto ad incaricare il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere in attuazione alla Legge 27 dicembre 2013, n. 174 le manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani da parte dei Comuni interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma da 369 a 373 della succitata norma, i cui esiti istruttori venivano formalizzati con successivo Decreto del Soggetto Attuatore 16 febbraio 2016, n. 28.
- l'ordinanza 7 giugno 2016, n. 225, con la quale fra l'altro -:
 - vengono individuati, sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi della citata Ordinanza Commissariale n. 110 ed in armonia con il disposto del successivo Decreto del Soggetto Attuatore 16 febbraio 2016, n.28, i seguenti Comuni come unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 174/2013, articolo 1, commi da 369 a 373: Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle a Po;
 - si prevede l'assegnazione, a fronte della presentazione da parte di ciascun Comune interessato del documento di Piano Organico, di un contributo massimo di Euro 5.000,00, salvo revoca in caso di successiva dichiarata inammissibilità da parte della Commissione di valutazione, all'uopo costituita.

Considerato che tutti i documenti di Piano presentati dai Comuni sono stati ritenuti ammissibili dalla Commissione di valutazione, all'uopo incaricata, come si evince dalla relazione tecnica conservata agli atti della Struttura Commissariale.

Dato atto che, con Decreto del Soggetto Attuatore 4 settembre 2018, n. 164, si è provveduto ad erogare ai Comuni richiedenti, sulla scorta delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, il contributo previsto per la redazione del documento di Piano Organico, ai sensi del punto 5 della sopracitata ordinanza n. 225, così come di seguito indicato per singolo importo ed Ente:

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2019

Comune	Importo rendicontato	Numero Ordinativo di pagamento	Data Ordinativo
Borgofranco sul Po	€ 5.000,00	629	04/09/2018
Gonzaga	€ 5.000,00	630	04/09/2018
Magnacavallo	€ 5.000,00	631	04/09/2018
Moglia	€ 4.948,32	632	04/09/2018
Poggio Rusco	€ 4.948,32	633	04/09/2018
Quingentole	€ 5.000,00	634	04/09/2018
Quistello	€ 5.000,00	635	04/09/2018
Borgo Mantovano	€ 5.000,00	636	04/09/2018
Roncoferraro	€ 4.900,00	637	04/09/2018
San Benedetto Po	€ 5.000,00	638	04/09/2018
San Giacomo delle Segnate	€ 5.000,00	639	04/09/2018
San Giovanni del Dosso	€ 5.000,00	640	04/09/2018
Schivenoglia	€ 2.339,04	641	04/09/2018
Serravalle a Po	€ 5.000,00	642	04/09/2018

Considerato che la somma complessivamente liquidata ammonta ad Euro 67.135,68 (Euro sessantasettemilacentotrentacinque/68), determinando un'economia di spesa pari ad Euro 2.864,32 rispetto a quanto riservato (Euro 70.000,00) con la più volte citata Ordinanza Commissariale n. 225.

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della spesa fatta e della conseguente economia di spesa.

Dato atto che la spesa di cui trattasi ha trovato copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presentava la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse assegnate dall'art. 2 del d.l. n. 74/2012, Fondo per la Ricostruzione.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1. di prendere atto dell'economia di spesa determinatasi a seguito della liquidazione del contributo concesso ai Comuni per la redazione del documento di Piano Organico, ai sensi del punto 5 dell'Ordinanza Commissariale 7 giugno 2016, n. 225, pari ad Euro 2.864,32 (duemilaottocentosessantaquattro/32);
- 2. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso e più precisamente a valere sulle risorse assegnate dall'art. 2 del d.l. n. 74/2012, Fondo per la Ricostruzione;
- 3. di pubblicare il presente atto nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato Attilio Fontana